



Ai Direttori degli Istituti
Direttori dei Dipartimenti
Presidenti delle Aree territoriali di ricerca
Loro Sedi

e, p.c. Al Presidente del CNR
Al RPD del CNR

Oggetto: Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (RGPD) - Art. 30 “Registro delle attività di trattamento dei dati” -
Chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali da parte dei responsabili interni CNR

Premessa

Con la presente circolare si intendono risolvere talune criticità e disfunzioni riscontrate nell'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali nonché fornire utili chiarimenti in merito ai compiti e alle funzioni dei Responsabili interni CNR, a distanza di due anni dalla piena operatività del RGPD in oggetto, tenuto conto altresì dell'adeguamento del quadro organizzativo CNR al Regolamento UE, disposto con l'entrata in vigore dell'articolo 19-bis del regolamento di organizzazione e funzionamento, con la delibera n. 53 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2019 e con l'emanazione del provvedimento del Presidente n.27/2019 (Prot. AMMCNT-CNR n. 0021191/2019 del 21 marzo 2019), di seguito provvedimento del Presidente.

Con particolare riferimento all'adempimento di cui all'articolo 30 del RGPD si evidenzia che, a seguito di puntuali verifiche effettuate in merito allo stato di implementazione/aggiornamento dei registri di trattamento, risultano preoccupanti ritardi nel caricamento dei registri nella piattaforma informatica, da parte di numerose strutture destinatarie della circolare n. 24/2019.

Risultano, altresì, non effettuate le designazioni, da parte di molte delle SS.LL., dei referenti per la protezione dei dati, in ottemperanza del punto 1 lett. m) del provv. n.27/2019. Attesa la complessità della struttura organizzativa dell'ente, si ricorda l'importanza della figura del referente deputata a svolgere un ruolo, come supporto al Direttore, di raccordo con il Responsabile della Protezione dei Dati e con la Direzione Generale nonché, eventualmente ulteriori compiti di supporto/coordinamento dei colleghi a seconda delle esigenze rilevate nei singoli casi e nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli istituti, per assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

1. Registro delle attività di trattamento dei dati

Nell'evidenziare l'obbligatorietà della tenuta e aggiornamento dei Registri in oggetto in capo alle SS.LL. quali responsabili interni che operano per il Titolare CNR, con la sopra richiamata circolare n. 24 prot. n. 0061201 del 06/09/2019 sono state fornite le necessarie indicazioni operative per la compilazione e il caricamento sulla piattaforma centralizzata dei Registri della parte di competenza, al fine di comporre il Registro complessivo del Titolare CNR.

Tale attività di implementazione del registro è riportata nel decreto del Presidente di attuazione della delibera n. 53, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 marzo 2019, recante "Compiti e funzioni dei Responsabili interni CNR in materia di trattamento dei dati personali", con il quale, ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies*, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono stati analiticamente specificati i compiti e le funzioni assegnate ai responsabili interni CNR in materia di trattamento dei dati personali, tra i quali si richiama, in particolare, quello di cui al punto 1, lettera d), che così recita: "implementano il registro del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 30 del RGPD, comunicando al responsabile della protezione dei dati i nuovi trattamenti in uso presso l'Istituto, l'ufficio o la struttura di cui hanno la responsabilità".

Con l'entrata in vigore dell'articolo 19-bis del regolamento di organizzazione e funzionamento e con l'emanazione del provvedimento del Presidente che assegna ai responsabili interni CNR compiti e funzioni di Titolare nell'ambito dei trattamenti di competenza, l'adeguamento del quadro organizzativo del CNR al Regolamento UE conferma e precisa l'obbligo per le SS.LL. di provvedere, tra gli altri, al succitato adempimento ex art. 30 RGPD.

L'aggiornamento del registro deve necessariamente avvenire prima di avviare un trattamento dei dati personali. In base alla normativa vigente il contenuto del registro deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti in essere per cui è necessario registrare tempestivamente qualunque modifica alle attività di trattamento precedentemente censite. Peraltro, la corretta tenuta e costante implementazione dei registri è una condizione necessaria per favorire la consulenza del RPD.

Si ribadisce al riguardo che il registro dei trattamenti è un documento fondamentale per la conformità al RGPD e strumento dichiarativo, parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Il registro è infatti un documento probatorio da esibire in caso di verifiche da parte delle autorità e dei soggetti preposti ai controlli (Garante e RPD).

Si rammenta, altresì, che la violazione dell'articolo 30 del RGPD espone l'amministrazione alla sanzione pecuniaria amministrativa fino a 10 milioni di euro.

In relazione a quanto sopra, si richiamano le SS.LL., ove non ancora provveduto, a voler tempestivamente ottemperare alle disposizioni di chiarimenti e necessità cui al citato art.30, secondo le indicazioni riportate nella suddetta circolare.

Per eventuali ulteriori chiarimenti e necessità si ricorda che è possibile scrivere all'indirizzo email privacy@cnr.it

2. Operatività Responsabili interni CNR per conto del Titolare

Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, con l'obiettivo anche di chiarire la natura delle responsabilità in capo alle SS.LL., si riporta quanto stabilito dal succitato art. 2 *quaterdecies* del d.lgs.196/2003, che espressamente recita "Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità."

Il titolare è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa e a lui compete mettere "in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio".

Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata (art.2 *quaterdecies* d.lgs.196/2003 - art.19 bis ROF - provvedimento Presidente n.27/2019) ed in ragione dell'assetto organizzativo del CNR, le SS.LL. rientrano, pertanto, tra le figure che operano per conto del Titolare CNR per i

trattamenti di competenza ed in quanto tali sono chiamate al rigoroso assolvimento dei compiti e delle funzioni declinati al punto 1, lettere da a) a o) del provvedimento del Presidente, e di eventuali altri adempimenti previsti dalla normativa di riferimento in capo al titolare stesso.

IL DIRETTORE GENERALE